

## Norme &amp; Tributi

# Il bonus per la formazione 4.0 anche per corsi e-learning

## SVILUPPO ECONOMICO

I chiarimenti del ministero per l'agevolazione sul 40% delle spese per il personale

Nelle «lezioni» a distanza va garantita l'effettiva partecipazione del personale

Giorgio Gavelli

Via libera alla formazione online, pur con un obbligo di assicurare, in forma interattiva e almeno per il futuro, l'effettiva e continua partecipazione del personale impegnato. Il deposito all'Ispettorato del lavoro del contratto collettivo aziendale o territoriale (ovvero della sua integrazione), che disciplina l'attività formativa meritevole del credito d'imposta «formazione 4.0», può avvenire entro il 31 dicembre, anche successivamente all'effettivo svolgimento dell'attività formativa. Sono alcuni dei principali chiarimenti diffusi ieri dal ministero dello Sviluppo economico con la circolare n. 2088, incentrata sul credito d'imposta disciplinato dai commi 40 e 41, seguita dalla legge di Bilancio 2018 e dal decreto dello Sviluppo economico del 4 maggio scorso.

Le risposte alle domande delle imprese (anche a quelle riportate

dal documento diffuso da Confindustria il 3 agosto) giungono a poche settimane dalla chiusura del periodo d'imposta e in contemporanea con i tentativi parlamentari di replicare l'iniziativa anche per il 2019. Si tratta, peraltro, di chiarimenti parziali, poiché il documento richiama una diversa e successiva circolare dell'agenzia delle Entrate riguardante principalmente i profili di ordine fiscale.

Ricordiamo che il credito non ha una logica incrementale, essendo commisurato al 40% delle spese relative al costo aziendale del personale dipendente sostenuto nel 2018 (o, più precisamente, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017) con riferimento al periodo in cui esso è stato destinato ad attività di formazione, per acquisire o consolidare le conoscenze previste dal Piano nazionale Industria 4.0 negli ambiti delle vendite e marketing, dell'informatica e delle tecniche e tecnologie di produzione. Non sono agevolate altre spese, quali il costo dei docenti esterni all'impresa, l'ammortamento dei beni strumentali impiegati o il costo dei materiali utilizzati per la formazione.

In merito agli obblighi procedurali per avallare il corso in e-learning, la circolare lascia intendere che ne sono esonerati i corsi già tenuti, i quali comunque devono rispettare gli adempimenti documentali di cui all'articolo 6, comma 3 del decreto

## CHIARIMENTI

**1. Connessione con l'iperammortamento**  
Come già precisato nella relazione al decreto attuativo, il Mise ribadisce che il credito d'imposta può essere fruito anche da imprese che non abbiano ancora effettuato o non abbiano in programma di effettuare investimenti in beni agevolabili

**2. Deposito dei contratti collettivi**  
Il deposito all'Ispettorato del contratto (o l'integrazione) che disciplina l'attività formativa può avvenire entro il prossimo 31 dicembre, anche successivamente all'effettivo svolgimento dei corsi. Le previsioni contrattuali potranno essere successivamente meglio specificate

**3. Formazione online**  
Ok all'e-learning in presenza di una procedura rafforzata di verifica della effettiva e continua presenza dei discenti, che tuttavia non è richiesta per i corsi già tenuti alla data di pubblicazione della circolare

attuativo (registri presenze e altro).

Per l'attività formativa svolta nell'ambito dei gruppi, con la partecipazione in aula di docenti e discenti appartenenti a imprese diverse, il ministero apre a una certa semplificazione, prevedendo che la relazione sul corso possa essere redatta con riferimento a un unico progetto formativo e che il registro necessario per il monitoraggio delle presenze sia anch'esso unico. Tuttavia, la dichiarazione attestante l'effettiva partecipazione e i contenuti formativi (articolo 3, comma 3) va rilasciata a ciascun dipendente dalla singola impresa datrice di lavoro.

Per quanto riguarda, infine, il cumulo tra credito d'imposta e altri incentivi sulle medesime spese di formazione (ad esempio, quelli previsti dal Fse o dai Fondi interprofessionali), previsto dall'articolo 8 nel rispetto delle intensità massime di aiuto ai sensi del regolamento Ue n. 651/2014 (e a cui la circolare aggiunge il regime «de minimis»), il ministero afferma che l'impresa deve verificare che la somma dei due incentivi non superi il 50% dei costi ammissibili. Nel caso di aiuti concessi per finalità di lavoro (ad esempio, l'assunzione di lavoratore svantaggiato), il calcolo del credito d'imposta considera la retribuzione lorda maturata nelle ore/giornate di formazione, al netto della quota già coperta dall'incentivo all'assunzione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Omessa dichiarazione, risponde l'impresa

### CASSAZIONE

Al commercialista non può essere attribuita la responsabilità del reato

Laura Ambrosi

Del reato di omessa presentazione della dichiarazione risponde l'imprenditore anche se l'incarico era stato affidato ad un commercialista. Per quantificare l'imposta evasa, poi, è corretto considerare i costi non documentati solo ai fini delle imposte dirette mentre, per l'Iva, occorre la prova dell'esistenza delle fatture. A precisarlo è la Corte di cassazione, terza sezione penale con la sentenza 53980 depositata ieri.

Il legale rappresentante di una società veniva accusato dei reati di omessa presentazione delle dichiarazioni Ires ed Iva. In appello veniva condannato solo ai fini Iva. L'imputato proponeva ricorso in Cassazione, lamentando sia un'errata quantificazione dell'imposta evasa, poiché c'erano stati dei costi che, sebbene non registrati, erano stati sostenuti, sia l'assenza di responsabilità, atteso che gli adempimenti erano stati affidati ad un commercialista.

La Corte ha confermato la legittimità della decisione di appello poiché il giudice, con una valutazione di merito, aveva valorizzato i costi, sebbene non documentati, ritenuti rilevanti ai fini delle imposte dirette. Da ciò era conseguita l'insussistenza del reato per l'Ires, per il mancato superamento della soglia di punibilità. Altrettanto corretta era stata la decisione in merito all'Iva, la cui determinazione impone regole di allegazione documentale che non possono essere superate da elementi empirici e non certificati.

Ne conseguiva, quindi, che alla luce dell'assenza di prove e di fatture circa l'esistenza dei citati costi, gli stessi non potessero essere considerati ai fini della detrazione Iva. Infine, la Cassazione ha affrontato la questione della responsabilità, confermando che la delega attribuita al commercialista per l'adempimento degli oneri contabili e fiscali dell'azienda non esonera l'imprenditore, poiché egli resta comunque direttamente onerato degli obblighi.

La presentazione della dichiarazione fiscale non è un'attività duratura e continuativa che può essere gestita e controllata da altro soggetto, come invece accade in materia di sicurezza sul lavoro. Si tratta, infatti, di un adempimento unico e specifico che resta quindi in capo al solo titolare o legale rappresentante.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

### LA RIFORMA DEL FALLIMENTO

## GESTIONE DELLA CRISI, POCHI I PROFESSIONISTI

di Riccardo Ranalli

La riforma della disciplina sulla crisi d'impresa e, segnatamente, delle misure di allerta, trova nell'Organismo di composizione della crisi (Ocri) il suo momento di maggiore criticità. Fattori di successo dell'Ocri saranno, tra gli altri, la competenza professionale dei colleghi che verranno nominati e il tempo che questi potranno dedicare ad ogni dossier.

Sotto il profilo della competenza, il Codice prevede che le professionalità all'interno del collegio coprano gli ambiti aziendalistico, contabile e legale. Si tratta di competenze non diffuse, quali la capacità di rilevare la presenza e le cause della crisi, nonché le azioni per rimuoverle, valutando finanche la bancabilità delle proposte. A tal fine, il regime transitorio, in attesa della formazione dell'Albo di cui all'articolo 356, ammette i professionisti che abbiano svolto funzioni di commissario, attestatore o advisor in almeno tre procedure di concordato preventivo o in tre accordi di ristrutturazione: si tratta di un numero di procedure complessivamente non superiore a 14 mila negli ultimi 10 anni, dal che è ragionevole attendersi che la platea dei professionisti interessati, anche allargando l'accesso ai loro collaboratori, potrebbe al più arrivare a 5-10 mila soggetti.

La domanda è se questo numero sia sufficiente ad affrontare l'onda di segnalazioni che ci si aspetta. Banca d'Italia, nel documento esibito nell'audizione presso la Commissione Giustizia del Senato, ha individuato tra 8 e 47 mila i casi a rischio di segnalazione, e ciò a prescindere dalle segnalazioni esterne, stimate in non meno di 15 mila. È ben vero che i casi delle segnalazioni esterne probabilmente si sovrappongono a quelli delle segnalazioni interne, ma essi costituiscono comunque un floor al di sotto del quale non si può scendere; comunque, se l'allerta deve essere realmente tale, le situazioni di crisi dovrebbero essere intercettate prima che si siano accumulati i rilevanti scaduti oggetto delle segnalazioni esterne.

È evidente allora che l'onda iniziale delle segnalazioni sarà più prossima ai 50 mila casi che ai 15 mila delle sole segnalazioni esterne. Può allora una platea di 5-10 mila professionisti affrontare 50 mila casi? Ciascun professionista della terna dovrebbe as-

sumere inizialmente un numero di incarichi francamente eccessivo, non compatibile con l'esigenza di assicurare un efficace presidio.

Smaltito lo stock iniziale, il flusso dei nuovi casi sarà invece agevolmente gestibile, anche auspicando una ragionevole diffusione delle professionalità occorrenti. Si tratta quindi di affrontare solo il momento di entrata in vigore della norma. Per farlo si potrebbe allargare la platea dei professionisti inizialmente coinvolti, con il rischio di compromettere il requisito della competenza.

Oppure si potrebbe ridurre il numero dei casi segnalati, alzando la soglia di rilevanza degli indicatori; con il rischio, però, di un appiattimento sulle sole segnalazioni esterne, più prossime all'insolvenza che alla tempestiva rilevazione della crisi. In entrambi i casi l'inevitabile conseguenza sarebbe il fallimento delle misure di allerta.

Si presenta però una terza via, che contempera le rappresentate opposte esigenze: limitare, in una prima fase applicativa, l'ambito delle imprese interessate mediante, così come già richiesto dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, il differimento di al-

**Va trovata una soluzione alla difficoltà di reperire figure preparate per gli organismi che vaglieranno le segnalazioni**

meno un anno dell'entrata in vigore della disciplina dell'Ocri per le piccole imprese, unitamente a quello al 2020 del conseguente obbligo di nomina degli organi interni di controllo nella piccola Srl, che pare stia generando un'onda di malessere presso le imprese. La soglia di rilevanza potrebbe essere opportunamente posta ad un livello intermedio tra l'attuale limite di fatturato per la nomina dei sindaci (di poco inferiore a 9 milioni di euro) e quello previsto di 2 milioni di euro.

Ciò conterrebbe significativamente la prima ondata, che, dalle indagini svolte dagli operatori specializzati, ci si attende conti più casi e caratterizzati da una più elevata frequenza di indicatori anomali.

Il che permetterà all'Ocri di sviluppare best practice di comportamento, a tutto beneficio della speditezza ed efficacia dei processi, alle piccole imprese a carattere familiare, di percepire l'esigenza di un cambio culturale, e, al sistema in generale, di superare con i fatti la diffidenza nei confronti di uno strumento, quello dell'Ocri, che ai più appare ostile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Tassi negativi, la banca non paga interessi

### MUTUI

La legge non ammette il caso in cui il mutuatario restituisca meno del previsto

Angelo Busani

Se il contratto di mutuo a tasso variabile non prevede una «clausola floor» (quella che limita la discesa del tasso al di sotto di una certa soglia) e il parametro di indicizzazione porta il tasso d'interesse in zona negativa, il mutuo si intende infruttifero fino a che il parametro di indicizzazione non riporta il tasso in positivo. In altre parole, nel periodo di tasso con segno negativo, la banca non deve pagare interessi al mutuatario.

È quanto stabilito dal Collegio di coordinamento dell'Arbitro bancario finanziario (Abf) nella decisione n. 23294 dell'8 novembre 2018, in una fattispecie nella quale si è discusso di un tasso d'interesse pari all'Euribor mensile (pari al 4,55 per cento al momento della stipula del contratto) diminuito di 0,875 punti base.

La questione era insorta perché la banca in questione, in conseguenza della situazione di mercato che ha

portato l'Euribor in zona negativa, aveva unilateralmente variato le condizioni contrattuali del mutuo, pretendendo di inserirvi sia una «clausola cap» (per la quale il tasso d'interesse non può salire oltre una certa soglia), sia una «clausola floor» (per limitare la discesa del tasso al di sotto di una certa soglia).

L'Abf di Milano, investito della questione, ha dunque rimesso la questione al Collegio di coordinamento, per la sua complessità e per i differenti orientamenti che potrebbero manifestarsi nel tentativo di risolverla. Il Collegio di coordinamento, anzitutto, ha ritenuto che l'inserzione unilaterale nel contratto della clausola floor, ad opera della banca mutuante, costituisce un'illegitima applicazione dello «ius variandi» (legittimato dall'articolo 118 del Testo unico bancario), in quanto è comportamento che determina una sostanziale modifica del tasso contrattuale.

Entrando poi nel merito della questione affrontata, il Collegio ha ritenuto che i verificarsi di una situazione (ad esempio, la diminuzione dell'Euribor o addirittura l'assunzione da parte dell'Euribor di un valore negativo) per la quale il meccanismo di indicizzazione porta il tasso d'interesse del mutuo ad avere il se-

### IN SINTESI

**1. Il principio**  
Se il meccanismo di indicizzazione porta il tasso di interesse del mutuo ad avere segno negativo, questo non può portare la banca a corrispondere interessi al mutuatario: per legge, infatti, il mutuo è il contratto per il quale la controparte si obbliga a restituire una somma di pari quantità. Non di meno

**2. Il codice civile**  
Per il codice civile, il mutuo si presume oneroso: non è possibile, allora, che il rapporto contrattuale evolva, durante il periodo in cui si svolge, verso un tasso di interesse negativo, per il quale il mutuatario dovrebbe addirittura pagare interessi al mutuatario. Lo scenario più sfavorevole per la banca è, dunque, quello nel quale si arriva all'azzeramento degli interessi, ma senza sconfinamenti in negativo

gno meno, non può comportare che la banca debba corrispondere interessi al mutuatario per la ragione che la legge (l'articolo 1813 del Codice civile) designa il mutuo come il contratto mediante il quale una parte consegna all'altra una certa somma e la controparte si obbliga a restituire una somma di pari quantità (oltre agli interessi che siano eventualmente pattuiti). Ne consegue che non può configurarsi, «per colpa» del parametro di indicizzazione, il caso che il mutuatario possa restituire una somma inferiore a quella mutuata.

Inoltre, dato che il mutuo si presume oneroso (ai sensi dell'articolo 1815 del Codice civile) non è possibile che il rapporto contrattuale evolva, durante il periodo in cui si svolge, assumendo un tasso di interesse di valore negativo e, quindi, che il mutuatario debba pagare interessi al mutuatario. In altre parole, il carattere oneroso del mutuo rende non configurabile un tasso di interesse negativo: pertanto, se il mutuo è stipulato a tasso variabile, nell'ipotesi più sfavorevole al cliente e più sfavorevole per la banca, la clausola di indicizzazione del tasso può provocare l'azzeramento del tasso, ma non il suo sconfinamento in campo negativo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

# Fatturazione elettronica per commercialisti

## CONVENIENTE

✓ prezzo fisso ad anagrafica, con documenti illimitati!

## INTUITIVA

✓ facile per te, semplicissima per i tuoi clienti

## COMPLETA

✓ fatturazione via web a disposizione dei tuoi clienti  
✓ gestione documentale e conservazione digitale a norma  
✓ gestione automatica del **mandato-contratto tra studio e cliente**  
✓ acquisizione automatica dei file XML da qualsiasi software house

## INDIPENDENTE

✓ dal codice identificativo: puoi anche utilizzare la tua PEC per ricevere le fatture dei tuoi clienti

**10 euro**  
ad azienda  
**tutto**  
compreso

Prova il configuratore prezzi su

[www.fe.opendotcom.it](http://www.fe.opendotcom.it)

Prima confronta, poi scegli



**OPEN Dot Com**  
Società dei Dottori Commercialisti



**PADIGITALE**  
INNOVAZIONE PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  
WEB TECHNOLOGY FOR A REAL INNOVATION

La soluzione scelta dal Consorzio Rete del Valore Studi Professionali promosso dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti

